

CIRCOLARE N. 40/1974

Prot. 4136 (66) 71.34

OGGETTO: D.M. 7.10.1974 n. 3227 (66) 71.34 concernente disposizioni modificative al Regolamento tecnico per l'impianto e l'esercizio di funivie destinate al trasporto, in servizio privato, delle merci nonché delle persone addette alle Aziende esercenti le funivie stesse, approvato con D.M. 15.5.1929 n. 1269.

Con il D.M. 7.10.1974 n.3227 (66) 71.34, che si acclude in copia, sono state approvate alcune modifiche al testo di Regolamento tecnico per l'impianto e l'esercizio di funivie destinate al trasporto, in servizio privato, delle merci nonché delle persone addette alle Aziende esercenti le funivie stesse, approvato con D.M. 15.5.1929, n. 1269.

Le predette modifiche, apportate al testo suddetto su conforme parere della Commissione per le Funicolari Aeree e Terrestri, riguardano le modalità di abilitazione del personale da adibire alla manovra delle macchine ed il parere da emettere nei riguardi di modifiche sostanziali agli impianti o di sostituzione di organi essenziali.

L'art. 19 delle Norme regolamentari per disciplinare l'impianto di vie funicolari aeree, approvate con R.D. 25 agosto 1908 n. 829, modificate dall'art. 43 del D.P.R. n. 771 del 28 giugno 1955, stabilisce: "Sui provvedimenti da emanarsi a norma del presente regolamento nei riguardi della sicurezza di impianto e di esercizio delle funicolari, il presidente della Giunta Provinciale o il Sindaco del Comune, nei casi di rispettiva competenza, deve promuovere il parere dell'Ispettorato Compartimentale o Ufficio distaccato della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione".

La predetta norma attribuisce agli organi periferici di questa Amministrazione una funzione puramente consultiva.

L'allegato Decreto Ministeriale che - come sopra detto - modifica alcune norme del D.M. 1269 del 1929 con il quale sono stati disciplinati gli interventi degli Uffici Periferici

nella materia in questione, ha appunto lo scopo di contenere le funzioni dell'Amministrazione entro i limiti sopra precisati, secondo quanto stabilito dal citato R.D. 25 agosto 1908.

Ciò premesso si illustrano le disposizioni modificative introdotte con l'allegato Decreto:

— **Agenti delle funivie**

Gli agenti da adibire alla manovra del macchinario devono essere riconosciuti idonei all'esercizio delle loro mansioni dal direttore responsabile della funivia.

In sede di rilascio, alla competente Autorità, del parere sui provvedimenti da emanarsi nei riguardi della sicurezza di impianto e di esercizio della funicolare, gli Uffici periferici indicheranno i criteri da seguire per l'abilitazione del personale, criteri che dovranno essere fissati in analogia a quanto stabilito per le funivie in servizio pubblico con circolare n. 7 del 3.7.1973.

— **Modifica agli impianti**

Nei riguardi di qualsiasi modifica sostanziale agli impianti oppure di sostituzione dei singoli organi essenziali, gli Uffici periferici si atterranno alla procedura già fissata per l'esame dei progetti delle funicolari, rilasciando alla competente Autorità unicamente il parere sui provvedimenti da emanarsi nei riguardi della sicurezza.

Si fa riserva di ulteriori chiarimenti ove se ne ravvisi la necessità.

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Sirignano)

Per copia conforme

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

D.M. 7.10.1974 n. 3227 (66) 71.34

Oggetto: Disposizioni integrative e modificative al Regolamento tecnico per l'impianto e l'esercizio di funivie destinate al trasporto, in servizio privato, delle merci nonché delle persone addette alle Aziende esercenti le funivie stesse, approvato con D.M. 15.5.1929 n. 1269.

IL MINISTRO

SEGRETARIO DI STATO PER I TRASPORTI

VISTA la legge 13 giugno 1907, n. 403, concernente l'impianto di vie funicolari aeree private ed il regolamento per l'esecuzione della legge stessa, approvato con R.D. 25 agosto 1908, n. 829 e modificato con il D.P.R. 28.6.1955, n. 771;

VISTO il D.M. 15 maggio 1929, n. 1269 che approva il regolamento tecnico per l'impianto e l'esercizio di funivie destinate al trasporto, in servizio privato, delle merci nonché delle persone addette alle Aziende esercenti le funivie stesse;

RITENUTA la necessità di apportare alcune modifiche al regolamento tecnico approvato con il D.M. 15.5.1929, n. 1269;

SENTITA la Commissione per le Funicolari Aeree e Terrestri istituita con regio decreto 17.1.1926;

D E C R E T A

I punti 2 e 4 della Parte III – Esercizio – del Regolamento tecnico per l'impianto e l'esercizio di funivie destinate al trasporto, in servizio privato, delle merci nonché delle persone addette alle Aziende esercenti le funivie stesse, approvato con D.M. 15.5.1929, n. 1269, sono modificati ed integrati come segue:

2. – Agenti delle funivie.

Nell'esprimere il parere richiesto ai sensi dell'art. 19 del R.D. 25 agosto 1908, n. 829 modificato dall'art. 43 del D.P.R. 28.6.1955 n. 771 i competenti Uffici Provinciali M.C.T.C. indicheranno, in relazione alle caratteristiche dei vari tipi di impianti, i requisiti di idoneità fisica e di preparazione tecnica e relative modalità di accertamento per il rilascio dell'abilitazione alla manovra del macchinario da parte della competente autorità.

Gli accertamenti, comprese le prove teoriche e pratiche, verranno condotti dal Direttore responsabile dell'impianto.

4. – Modifica agli impianti.

Per il parere richiesto, ai sensi dell'art. 19 del R.D. 25 agosto 1908, n. 829 modificato dall'art. 43 del D.P.R. 28.6.1955, n. 771, in occasione di modifiche sostanziali agli impianti o sostituzioni di organi che ne alterino le caratteristiche iniziali

incidendo sulle condizioni di sicurezza dell'esercizio, i competenti Uffici Provinciali M.C.T.C. applicheranno i principi e le procedure seguiti in sede di esame dei progetti originari.

Roma, 7 ottobre 1974